

la durata di dodici mesi dal giorno dal quale vengono rilasciate in modo da non essere legate alla decorrenza dell'anno solare. Questo per venire incontro al desiderio di una modesta classe di lavoratori che nella stagione invernale spesso non dispone dei mezzi necessari per richiederla, poichè il rilascio della licenza viene subordinato, oltre al pagamento della tassa erariale, anche al contributo sindacale e a quello a favore dei consorzi obbligatori ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

PUPPINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, in accoglimento dei voti manifestati dal ceto dei pescatori, nulla trova da obiettare a che, in analogia a quanto si è stabilito per le licenze di caccia, la durata annuale delle licenze di pesca decorra dalla data del rilascio, anzichè dal 1º gennaio di ciascun anno, come dispone l'articolo 20 della legge 24 marzo 1921, n. 312.

Naturalmente il Governo si riserva di promuovere l'opportuno provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. L'onorevole interrogante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BONARDI. Anche a nome del camerata Righetti, pure firmatario dell'interrogazione, sento di manifestare la viva, intiera, completa soddisfazione nostra per la favorevole risposta che ci ha dato testè l'onorevole sottosegretario di Stato alle finanze, lieti di aver potuto dar modo al Governo di dimostrare ancora una volta quanto gli stiano a cuore pure i più modesti problemi che interessano la gente che lavora, col modificare una disposizione di indole fiscale che è un poco anacronistica coi tempi nuovi, giacchè pare ormai giunto il momento d'abbandonare, in tema di tasse di concessioni governative, il criterio dell'anno solare stabilendo invece che l'anno decorra dal giorno nel quale la licenza è stata richiesta.

Posso affermare che i pescatori delle nostre acque intere accoglieranno la notizia con vivo compiacimento, e con uguale compiacimento l'accoglieranno anche coloro i quali sono preposti alla vigilanza della pesca, i quali sono spesso costretti nella morta stagione, e cioè nell'inverno, a chiudere un occhio, a lasciare pescare, in attesa che i pescatori possano racimolare il denaro per pagare la licenza.

Perciò il provvedimento che il Governo sta per prendere si può ben definire un atto di saggezza politica, economica e fiscale, ed è da ritenere che percependo la tassa al momento nel quale il contribuente è nella possi-

bilità di pagarla, essa potrà certamente dare un reddito maggiore dell'attuale.

PRESIDENTE. Le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi sono così esaurite.

### **Approvazione del disegno di legge: Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo). (*Stampato numero 1342-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

#### ART. 1.

La parte del territorio del comune di Atri, situata fra il comune di Pineto e il fiume Vomano, comprendente le località Calvano e Scerne, è aggregata al comune di Pineto.

(*È approvato*).

#### ART. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, sarà provveduto alla delimitazione del confine e al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Atri e di Pineto, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con la presente legge.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### **Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1932, n. 462, concernente l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1045, recante provvedimenti per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1932, n. 462, concernente l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1045, recante